



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 9 febbraio 2012

Prot. 813/AP/ff

Circolare 7/2012

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni sindacali di categoria

LORO SEDI

Oggetto: comunicazione attivazione dell'indirizzo PEC degli iscritti – Legge di stabilità 183/2011 - obblighi e responsabilità del Collegio professionale.

A seguito di alcune richieste di chiarimento, si illustrano di seguito le responsabilità e gli obblighi a cui è tenuto il Collegio, nel caso in cui i professionisti iscritti non adottino e, conseguentemente, non comunichino al proprio Collegio il proprio indirizzo PEC, come previsto dalla legge.

Si ricorda che l'art. 16 del D.L. 185/2008 Comma 7 (conv. in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, attualmente vigente), stabilisce che “I professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta certificata”.

Ebbene, la Legge 183/2011, con l'art. 25, “Impiego della PEC nel processo civile”, ha apportato delle modifiche all'art. 16 del D.L. 185/2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, inserendo il comma 7-bis (in vigore dal 31 gennaio 2012) prevede che: “L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente”.

Qui, però, va segnalato che, sebbene la norma sia diretta al coinvolgimento diretto dei Collegi, è già da qualche anno che, come Consiglio Nazionale partecipiamo ad un tavolo di lavoro tecnico promosso dalla DigiTPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) per risolvere i problemi applicativi della normativa che sono comuni a tutti gli ordini professionali. Senza dilungarci qui con le varie criticità tecniche, già in quella sede si è evidenziata la scelta della DigiTPA di utilizzare i consigli nazionali come referenti di raccordo nazionale evitando la dispersione degli interventi a livello provinciale.

Nelle varie riunioni abbiamo già fornito una nostra disponibilità di massima a garantire un raccordo nazionale al database delle PEC dei nostri iscritti attraverso l'esistente piattaforma nazionale Webalbo, ma eravamo ancora in attesa di alcune specifiche tecniche per l'accesso al database da parte della Pubblica Amministrazione. Ovviamente, per utilizzare questa semplificazione, sarà necessario che il Collegio alimenti sistematicamente e con la massima precisione il database (Webalbo) assumendosi la responsabilità dei contenuti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 9 febbraio 2012

Prot. 813/AP/ff

Circolare 7/2012

Appare, comunque, ineludibile che gli Ordini continuino a sollecitare gli iscritti alla conferma dell'indirizzo PEC, ricordando che la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare, in quanto inadempimento dell'obbligo di legge, di cui all'art.16, comma 7 del D.L. 185/2008. In assenza di riscontro, essendo ampiamente scaduti i termini di legge, l'Ordine o il Collegio dovrebbe perlomeno notificare l'illecito disciplinare all'iscritto.

Da quanto sopra espresso, i Collegi, con lettere circolari ovvero i normali mezzi di comunicazione adottati per l'attività istituzionale, hanno il dovere di informare gli iscritti sulla necessità di adottare e comunicare l'indirizzo PEC al Collegio e sulle conseguenze a sfondo deontologico che la mancata adesione all'invito comporta.

La norma ammonisce i Collegi solo se questi omettano di pubblicare l'elenco riservato oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, senza, ovviamente, rispondere per la mancata comunicazione della PEC da parte dei singoli iscritti.

Il comportamento diligente del Collegio a predisporre e pubblicare (anche tramite un raccordo nazionale) l'elenco previsto dalla legge e non rifiutare di comunicare i dati relativi alle P.A., correlata alla comunicazione dell'illecito disciplinare nei confronti dei professionisti inadempienti, lascia indenne il Collegio medesimo dai provvedimenti sanzionatori (*motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente*), previsti dall'art. 25 della Legge 183/2011.

Si possono comunque individuare delle responsabilità a carico dell'Ordine o del Collegio Professionale, ma derivanti unicamente dalla non corretta gestione dell'Elenco Telematico delle PEC e dalla reiterata omessa comunicazione dell'elenco alle pubbliche amministrazioni. Le responsabilità per il Collegio derivano sostanzialmente dalla:

- 1) correttezza della pubblicazione dell'indirizzo PEC;
- 2) capacità di certificare l'indirizzo PEC valido per un iscritto a una certa data in caso che il professionista debba sostenere una controversia legale.

Mentre l'obbligo e le responsabilità connesse alla mancata attivazione della PEC sono esclusivamente a carico del libero professionista, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale.

Il Collegio o Ordine Professionale può anche assegnare autonomamente e/o automaticamente una casella PEC al proprio iscritto (come peraltro è stato fatto) e pubblicarla all'interno dell'elenco telematico delle PEC, ma non potrebbe pubblicare, né potrebbe certificare questo indirizzo se non vi è una comunicazione da parte dell'interessato. Se il professionista comunica un'altra casella PEC o non esegue alcuna comunicazione in merito, la PEC assegnata dall'Ordine non ha ovviamente validità legale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)